



Provincia di Asti

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Servizio Ambiente



Premio Nazionale Mobility Manager 2009

Categoria Aziende private o pubbliche

Menzione speciale

Trasmessa via posta elettronica

Asti, 30/11/2009 prot. n. 111479

All'Autorità di Bacino del Fiume Po

Strada Garibaldi, 75

43100 Parma

OGGETTO: Progetto del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po. Fase di consultazione in procedura di VAS – Parere.

Premesso che numerose esperienze internazionali hanno dimostrato che una pianificazione ed una gestione legata alla sostenibilità degli interventi sui corsi d'acqua definita a livello di Bacino, è imprescindibile per ridurre il rischio di alluvioni, gestire i fenomeni di dissesto idrogeologico e incrementare la qualità e fruibilità dei corsi d'acqua. Pertanto si valuta in modo positivo la proposta di Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po.

Di seguito si riportano le osservazioni dei singoli Servizi della Provincia di Asti interessati dal Piano.

Parere del SERVIZIO AMBIENTE

Obiettivi

Circa gli obiettivi del Piano, al fine di definire le necessarie misure da mettere in campo, si ritiene che gli stessi non vadano esclusivamente affrontati considerando solo elementi di qualità, in particolare lo stato chimico-fisico dell'acqua e quello della comunità di macroinvertebrati. Si ritiene di fondamentale importanza che vengano definite azioni specifiche per migliorare lo stato degli elementi biologici e idromorfologici ora non considerati, ma in molti casi evidentemente alterati dei corpi idrici.

Programmi di misure

In generale, si rileva come manchi una disamina esplicita per ogni singolo corpo idrico o almeno sottobacino, in cui si evidenzino problemi, obiettivi della Direttiva, misure di base e supplementari

per raggiungerli, valutazione degli effetti delle misure per capire in che modo le stesse permettano di soddisfare gli obiettivi, eventuali deroghe, ecc..

Si ritiene altresì che nel Piano non siano state inserite norme di attuazione cogenti per il raggiungimento degli obiettivi, si tratta di "linee d'azione" generali, non accompagnate da appositi stanziamenti e non relazionate ai singoli corsi d'acqua, ma "elencate" come buoni propositi.

Attuazione e strumenti attuativi

Circa questo aspetto, non parrebbe emergere una visione/strategia di riqualificazione e valorizzazione fluviale. In particolare, si ritiene che manchi una stima dei costi delle misure previste, piano di spesa, e si rimandi esclusivamente a previsioni finanziarie dei piani da cui derivano le misure riportate, Piani d'Ambito, Piano di Tutela delle Acque, PSR ecc..

Sottobacino del BELBO

Si precisa che per questo il sottobacino interprovinciale, è ad oggi attiva la procedura di VAS della Proposta di Piano di Azione del Contratto di Fiume del Torrente Belbo (19/11/2009 – 18/01/2010).

Corpi idrici superficiali

Per quanto riguarda l'attività estrattiva, in provincia di Asti, sono autorizzate 5 cave per l'estrazione di inerti, mentre per altre è in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; tali attività aumentano la pressione antropica in quanto, nelle aree di cava, viene rimossa la copertura eluvio colluviale e parte del materasso alluvionale, diminuendo quindi la protezione per l'acquifero superficiale; inoltre il passaggio dei mezzi che trasportano il materiale cavato dall'area estrattiva all'impianto aumenta l'impatto acustico e l'emissione di polveri.

Corpi idrici sotterranei

La presenza, in provincia di Asti, di 5 cave per l'estrazione di inerti, pur aumentando la pressione antropica sull'area, non costituisce un impatto particolarmente rilevante sulle acque profonde in quanto lo spessore del materiale alluvionale cavato non supera i 4-5 metri e alla base del medesimo affiorano diffusamente bancate di marne che costituiscono una barriera impermeabile a tutela delle acque sotterranee; pertanto non vi sono casi in cui venga messa in collegamento la falda superficiale con quelle sotterranee.

Parere del Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la documentazione messa a disposizione per l'espressione del Parere di competenza "Obiettivi di qualità ambientale e principali misure per il sottobacino – Tanaro" ed esaminati i suoi contenuti, si è ritenuto di effettuare una verifica su due livelli:

- verifica rispetto agli obiettivi generali del Piano Territoriale Provinciale,
- verifica delle componenti di Piano Territoriale Provinciale ricadenti all'interno dei sottobacini oggetto di studio e delle prescrizioni immediatamente vincolanti ad esse correlate (di cui si dovrà tenere conto nelle successive fasi). A maggiore chiarezza si riporta di seguito la

definizione di "Prescrizione immediatamente vincolante":

Le prescrizioni immediatamente vincolanti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio provinciale; esse si applicano, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti o atti sottordinati, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del piano approvato, a tutti gli interventi, anche settoriali e dei privati; tali prescrizioni, nel caso in cui contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione, i regolamenti e i piani che dispiegano i loro effetti nel tempo devono comunque essere adeguati alle prescrizioni aventi le caratteristiche di cui al presente comma.

Si è ritenuto di non riportare anche le Prescrizioni che esigono attuazione e gli Indirizzi e criteri di compatibilità in quanto questi si applicano solo in seguito alla loro ricezione, interpretazione e traduzione negli strumenti di pianificazione.

Verifica rispetto agli obiettivi generali del Piano Territoriale Provinciale

Con riferimento all'oggetto, ai fini della valutazione del Piano di gestione del Bacino del Po, è stata costruita una matrice (allegato 1) che confronta le azioni previste (Descrizione Misure), relative alle Acque superficiali e sotterranee dei sottobacini del Tanaro, del Borbore e del Belbo, con gli Obiettivi Generali del PTP (Strategie Generali del Piano).

Ogni azione, relazionata a ciascun Obiettivo generale del Piano, è stata valutata verificando in quale misura l'azione contribuisce al perseguimento dell'obiettivo generale, secondo la Legenda sotto riportata:

	L'intervento contribuisce molto al perseguimento dell'obiettivo
	L'intervento contribuisce abbastanza al perseguimento dell'obiettivo
	L'intervento contribuisce poco al perseguimento dell'obiettivo
	L'intervento risulta ininfluente al perseguimento dell'obiettivo
	L'intervento incide in modo negativo al perseguimento dell'obiettivo

Valutazione

Dalla lettura della matrice si evince che gli interventi previsti contribuiscono positivamente (anche se in misura differenziata) al perseguimento degli obiettivi generali del PTP; non vi sono inoltre azioni che ostacolano il perseguimento degli obiettivi.

Verifica delle componenti di Piano Territoriale Provinciale

Ai fini di un maggiore approfondimento delle azioni rispetto al PTP, si riportano di seguito gli articoli delle NdA del PTP (relativi ai Sistemi di Tutela del Territorio) che interessano le Componenti di Piano riconosciute all'interno dei sottobacini e le relative prescrizioni immediatamente vincolanti.

Articolo 12 Tutela delle risorse idriche sotterranee

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

Nelle aree di cui al comma 2.1, lett.c) delle NdA del PTP [CPIP: Campi pozzi di interesse provinciale], l'autorità competente verifica che lo sfruttamento delle acque sotterranee sia

programmato in modo da consentire la stabilità dei livelli piezometrici, al fine di tutelare quantitativamente la risorsa ed evitare danni ambientali connessi a modifiche irreversibili delle caratteristiche qualitative e quantitative delle falde utilizzate.

Ove la programmazione di cui al comma precedente non garantisca il mantenimento delle condizioni ivi espresse, nelle zone di cui al comma 2.1, lett.c) della NdA del PTP, non sono rilasciate autorizzazioni alla trivellazione di nuovi pozzi ad uso potabile, fatta eccezione per la sostituzione di pozzi con altri ubicati in modo tale da migliorare la situazione di attuale interferenza tra i pozzi stessi. Le opere di presa sostitutive devono avere portate di concessione massime tali da non incrementare i prelievi complessivi.

Nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti di cui al comma 2.1, lett.d) delle NdA del PTP [ASCI1 Aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti], e delle sorgenti di cui al comma 2.1, lett.e) delle NdA del PTP [ASCI2 Aree di salvaguardia delle sorgenti], valgono le prescrizioni immediatamente vincolanti di cui al D.P.R. 236/1988, come modificato dall'art. 21 del D.lgs. 152/1999, e di cui alla L.reg. 22/1996.

L'intervento contribuisce molto al perseguimento dell'obiettivo.

L'intervento contribuisce abbastanza al perseguimento dell'obiettivo

L'intervento contribuisce poco al perseguimento dell'obiettivo

L'intervento risulta influente al perseguimento dell'obiettivo

L'intervento incide in modo negativo al perseguimento dell'obiettivo

Nelle zone di riserva idropotabile di cui al comma 2.1, lett.f) delle NdA del PTP [ZRI1: Zone di riserva idropotabile]

a) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, è riservata ad uso potabile;

b) l'autorizzazione alla trivellazione di pozzi ad usi diversi da quello potabile può essere rilasciata per opere di captazione di profondità inferiori o uguali a 12 metri dal piano campagna, salvo eventuali deroghe di legge.

Nelle zone a vincolo di profondità per le trivellazioni di pozzi, di cui al comma 2.1 lettere g), h), i), l), m) e n) delle NdA del PTP [ZRI2.1, ZRI2.2, ZRI2.3, ZRI2.4,ZRI2.5:ZRI2.6]

a) l'autorizzazione alla ricerca, all'estrazione e all'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quello potabile, in base alla normativa vigente, è rilasciata per profondità inferiori a quelle definite dall'interfaccia falda freatica-falda in pressione, come individuate nella Tavola 1B;

b) in carenza di risorse idriche da falda freatica è assentito l'utilizzo, in forma precaria, delle sottostanti falde in pressione, attraverso la realizzazione di opere di captazione. L'autorità competente autorizza tali opere fino ad una profondità, definita in fase istruttoria, entro i limiti che garantiscono un congruo franco di sicurezza rispetto alla profondità di soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale, come individuata nella Tavola 1B attraverso le delimitazioni di cui al comma 2.1, lett.o), p), q), r), s), t), u), v), z) ed aa) delle NdA del PTP [ZRI2.S1 ... ZRI2.S10].

Articolo 15 Aree ad elevata qualità paesistica e ambientale

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

All'interno delle "Aree ad Elevata Qualità Paesistica e Ambientale", fino all'adeguamento dei PRG, non sono ammessi i seguenti interventi di trasformazione del paesaggio:

- a) l'alterazione di crinali e calanchi;
- b) l'eliminazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi, filari di piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico.

Articolo 21 Aree protette, siti di particolare interesse, aree di salvaguardia e zone di interesse naturalistico e paesistico

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

Sono proposti gli ampliamenti del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e Valle Botto, secondo le delimitazioni di cui al comma 2.1, lettera c) delle NdA del PTP [Aree di salvaguardia finalizzate all'ampliamento di aree protette], con le seguenti articolazioni:

- a) zona di ampliamento del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, da istituire a Parco Naturale ai sensi dell'art.5, L.reg.12/90 e s.m.i.;
- b) zona di ampliamento della Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e Valle Botto, da istituire a Riserva Naturale Speciale ai sensi dell'art.5, L.reg.12/90 e s.m.i..

Le aree comprese nelle proposte di ampliamento di cui al comma precedente sono soggette ai vincoli di salvaguardia previsti dalla vigente normativa regionale in materia di aree protette.

Nelle zone di interesse naturalistico e paesistico dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di approvazione del presente piano, è fatto divieto di:

- a) aprire cave;
- b) effettuare opere di movimento terra che modifichino la morfologia del terreno in misura tale da recare pregiudizio al valore naturalistico e/o paesistico proprio delle aree stesse;
- c) costruire nuove strade fuori dai centri abitati e dalle perimetrazioni delle aree edificabili dei piani regolatori generali dei Comuni, se non in funzione dei centri e delle perimetrazioni suddetti e delle attività agricole, forestali e pastorali;
- d) ampliare le strade esistenti fuori dai centri abitati e dalle altre aree di cui alla lettera c), per ragioni diverse dalla sicurezza del traffico o dalle esigenze insediative locali, agricole, forestali e pastorali.

Nelle Aree di salvaguardia finalizzate all'ampliamento di aree protette e nelle Zone di interesse naturalistico e paesistico è vietata la realizzazione di impianti a rischio di incidenti rilevanti e/o il loro ampliamento; ove esistenti, gli strumenti di pianificazione locale ne prevedono la rilocalizzazione.

Le necessarie bonifiche da sostenere, sono operate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) utilizzare la tecnica di bonifica che comporti il minimo impatto negativo nei confronti del suolo e dell'ecosistema;
- b) perseguire l'obiettivo di ripristinare le condizioni iniziali, per quanto tecnicamente possibile.

Articolo 24 Aria

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

In tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di Viabilità di I° e II° livello, , saranno progettate e realizzate le opere necessarie alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico, da intendersi come la predisposizione di fasce di territorio da destinare a ecofiltro, della larghezza di 3 m misurata a partire da ciascun ciglio stradale. Sono esclusi gli interventi per i quali, alla data in cui il PTP assume efficacia, sia già intervenuto un provvedimento formale di approvazione del progetto definitivo.

Articolo 25 Acque superficiali

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

Nella concessione delle derivazioni, la Provincia assicura il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale del corpo idrico interessato, tenendo conto dell'effetto cumulativo prodotto dalle derivazioni del bacino.

L'attivazione di nuove derivazioni, nei bacini e sottobacini ad elevata criticità, è subordinata alla verifica delle derivazioni esistenti effettivamente attive.

Articolo 26 Suolo

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

I Comuni nel rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cave e di torbiere valutano la compatibilità delle azioni di trasformazione in base ai criteri espressi dal Documento di Programmazione delle Attività Estrattive.

L'organo competente del comune territorialmente interessato da attività di bonifica prende atto della situazione esistente e valuta, in riferimento al tipo di inquinamento, eventuali limitazioni di utilizzo delle acque dei pozzi a fini agricoli e domestici, evitando altresì il rilascio di ulteriori autorizzazioni per le estrazioni, fatte salve le opere di captazione dedicate alle operazioni di bonifica e monitoraggio dell'area contaminata.

Articolo 28 Rumore

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

Fino all'emanazione di specifica disciplina della materia, la progettazione di nuove strade e dei relativi accessori, quando sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, contiene la valutazione dell'impatto acustico, effettuata con misurazioni dirette o con l'applicazione di modelli matematici. Per le suddette progettazioni, se inerenti alla Viabilità di I°, II° e III° livello, devono essere rilevati e presi in esame almeno i dati relativi ai flussi di traffico previsti, al livello equivalente di rumore prodotto e alla densità abitativa, con riguardo ad una fascia di sessanta metri dalla strada. Il progetto prevede, quindi, interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico atti ad assicurare il rispetto delle norme in materia, sia in fase realizzativa che in quella di esercizio dell'infrastruttura stradale.

Ai sensi della L.R. 52 del 20.10.2000, i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'art. 6 della L.447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1 e di cui alla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802.

Articolo 29 Campi elettromagnetici

Prescrizioni immediatamente vincolanti:

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione entro le fasce di pertinenza delle linee ad

alta tensione. Queste fasce, coerentemente con la normativa vigente, sono intese come distanze minime da qualunque conduttore della linea e sono fissate in:

- a) 10 metri dalle linee aventi tensione da 132 kV sino a 219 kV;
- b) 18 metri dalle linee aventi tensione oltre 219 kV sino a 379 kV;
- c) 28 metri dalle linee aventi tensione oltre 379 kV.

Considerazioni finali

Le componenti sopra riportate, come già detto, sono quelle riconosciute all'interno dell'ambito (Sottobacini) oggetto di studio e non verificate invece rispetto alle effettive aree di intervento delle singole azioni. Una verifica puntuale potrà essere effettuata sulla base di progetti di maggiore dettaglio. In ogni caso si sottolinea la necessità di tenere conto delle prescrizioni (P.I.V.) sopra riportate nelle successive progettazioni.

Parere del Servizio LL.PP. EDILIZIA e STRADE

Non sono rilevabili a livello di piano le interferenze degli interventi previsti (collettamento, fognatura, depurazione, ecc.) con la rete stradale di competenza della Provincia, esistente ed in progetto. Si esprime pertanto parere favorevole facendo presente che tutti gli interventi che andranno a ricadere nell'area demaniale provinciale e nelle fasce di rispetto stradali, prima della loro esecuzione, dovranno essere autorizzati dai competenti servizi tecnici della provincia su presentazione del progetto definitivo/esecutivo; si auspica comunque che già in fase di progettazione l'Ente realizzatore dell'intervento contatti i tecnici della provincia al fine di concordare le soluzioni adottate.

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

(Pier Franco FERRARIS)



VISTO: Dirigente del Servizio AMBIENTE
Angelo MARENGO



VISTO: Dirigente del Servizio LL.PP. EDILIZIA e STRADE
Paolo BILETTA



VISTO: Dirigente del Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Vincenzo BOSCO



FV/fv

